

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012
542/2012/S/GAS

**AVVIO DI VENTITRÉ PROCEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI ALTRETTANTE
IMPRESE DISTRIBUTRICI DI GAS, PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI
DELL'OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI GRUPPI DI MISURA CARATTERIZZATI DA
REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E CON FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 dicembre 2012

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 e s.m.i., recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e s.m.i., recante "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II - Regolazione tariffaria del servizio di distribuzione

e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per il 2009 - ” (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, ARG/gas 28/2012/R/gas, recante “Revisione e adeguamento della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale e delle direttive di messa in servizio di gruppi di misura gas, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08”;
- l’allegato A della deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 109/2012/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art. 13, della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall’art. 9, della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso;
- a tal fine, l’Autorità ha adottato, con deliberazione ARG/gas 155/08, “Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale”;
- l’art. 10, comma 1, dell’allegato A della citata deliberazione prevede che il soggetto responsabile del servizio di misura metta in servizio, nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, gruppi di misura conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito;
- l’art. 52, della RTDG prevede che “*il soggetto responsabile dell’installazione e manutenzione dei misuratori è: (..) con riferimento ai punti di riconsegna, l’impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti*”;
- in particolare, con riferimento ai punti di riconsegna con gruppo di misura di classe maggiore di G40, il predetto obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto per la totalità dei punti entro il 29 febbraio 2012 (lett. a) dell’art. 10 citato);
- il combinato disposto dell’art. 11, dell’allegato A della deliberazione ARG/gas 155/08 e dell’art. 52, della RTDG stabilisce, altresì, l’obbligo delle imprese distributrici di comunicare entro il 30 giugno di ogni anno all’Autorità il numero totale di punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché il numero totale di punti di riconsegna dotati di gruppi di misura messi in servizio ai sensi della citata deliberazione;
- il secondo comma del predetto articolo 11 prevede transitoriamente, per l’anno 2012, che tali comunicazioni siano fatte entro il 31 luglio 2012;
- in relazione al grado di assolvimento dell’obbligo di installazione di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, l’art. 49, della RTDG, rubricato “*Perequazione dei costi relativi al servizio di misura*”, prevede:

- i. in caso di inadempienza *inferiore* al 50%, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione (art. 49, comma 1);
- ii. in caso di inottemperanza *superiore* al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 49, comma 2).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'art. 11, dell'allegato A della deliberazione ARG/gas 155/08, nel mese luglio 2012 è stata effettuata la raccolta dei dati delle imprese distributrici relativa, tra l'altro, alla tipologia dei gruppi di misura del gas naturale installati presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione in cui operano (c.d. raccolta telegestione gas);
- in particolare, per i gruppi di misura di classe maggiore di G40 gli esercenti hanno indicato il numero di quelli tradizionali *non* conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08 nonché di quelli conformi, messi in servizio al 29 febbraio 2012 (data di scadenza dell'obbligo di installazione del 100% dei gruppi di misura di tale classe conformi alla citata deliberazione);
- dai dati inviati è emerso che alcune imprese distributrici al 29 febbraio 2012 hanno messo in servizio *meno della metà* (<50%) dei gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali minimi di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08 previsti dall'art. 10, comma 1, lett. a), della medesima deliberazione;
- segnatamente, sono emerse le seguenti percentuali di inadempienza oltre il 50% del totale dei gruppi di misura di classe superiore di G40, da parte delle sottoindicate imprese:
 1. A.M.G. S.C.P.A.: 50%;
 2. Acqui Rete Gas S.r.l.: 30%;
 3. AMG ENERGIA S.p.A.: 50%;
 4. BA.SE. S.r.l.: 50%;
 5. Comune di Scerni: 50%;
 6. Consorzio Gestione Risorse della Valle Peligna S.r.l.: 50%;
 7. Favellato Reti S.r.l.: 50%;
 8. Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.: 2%;
 9. GASPIU' Distribuzione S.r.l.: 48%;
 10. Genia S.p.A. in liquidazione: 49%;
 11. Irno Service S.p.A.: 50%;
 12. Italfluid S.r.l.: 50%;
 13. Lario Reti Holding S.p.A.: 6%;
 14. Metaedil S.r.l.: 50%;
 15. Metanosud Reti S.p.A.: 9%;
 16. Molise Gestioni S.r.l.: 50%;
 17. Multiservizi S.B. S.r.l. Unipersonale: 50%;
 18. Scoppito Servizi S.r.l.: 50%;
 19. S.I.DI.GAS. S.p.A.: 43%;
 20. SEAB – Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.: 50%;
 21. SO.GE.IM. S.p.A.: 50%;
 22. Soelia S.p.A.: 50%;

23. Unigas S.r.l.: 50%.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- tutto quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio di procedimenti sanzionatori.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte contestate siano cessate, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti;
- quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio, nei confronti delle suindicate imprese distributrici, di procedimenti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95

DELIBERA

1. di avviare ventitré procedimenti nei confronti delle imprese distributrici indicate nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, per:
 - a. accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione ed irrogare eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
 - b. adottare i necessari provvedimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95;
2. di nominare, quale responsabile dei procedimenti, il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 109/2012/A e del punto 10.4, dell'Allegato B della medesima deliberazione e dell'articolo 7, dell'Allegato B della deliberazione 243/2012/E/com, col supporto della Direzione Infrastrutture;
3. di fissare in 240 (duecentoquaranta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata delle istruttorie;
4. di fissare in 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dal termine delle istruttorie fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione dei provvedimenti finali;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti dei procedimenti presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
6. di avvisare che i destinatari della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, possono presentare, al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16, della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;

7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle imprese distributrici di cui all'Allegato A al presente provvedimento e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni